

Esempi pratici di operazioni con parti correlate

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.

a cura della **Commissione di diritto societario**
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano

coordinamento di **Enrico Holzmler***

LA QUESTIONE

Nell'ambito dei gruppi societari, è possibile delineare i casi in cui i finanziamenti "intercompany" assumono rilievo ai fini dell'informativa di legge sulle parti correlate? Più in generale, si chiede di delineare casi pratici esemplificativi dell'applicazione di tale obbligo informativo.

La trattazione

In un precedente articolo su questa rivista⁽¹⁾ si sono illustrate le disposizioni normative introdotte, con il D.Lgs. 3 novembre 2008, n. 173, in tema di informativa sulle parti correlate da fornire, in nota integrativa, con effetto dai bilanci e dalle relazioni relative agli esercizi aventi inizio da una data successiva al 21 novembre 2008.

In questa sede, invece, si rappresentano esempi di situazioni rilevanti ai fini dell'informativa sulle parti correlate, esempi e indicazioni, pertanto, di natura essenzialmente empirica.

Esempio numero 1

La società A detiene una partecipazione in B.

La società A concede un finanziamento che il sistema bancario non avrebbe concesso alla società B.

* Presidente Commissione di Diritto societario Odcec Milano.

(1) Cfr. M. Confalonieri, «Operazioni con parti correlate: informativa e bilancio», in Diritto e Pratica delle Società n. 3/2011, pag. 87 e segg.

Le condizioni del prestito sono inoltre migliori (in termini di tasso di interesse) a quelle di mercato.

Dato che la società B è stata ritenuta dal sistema bancario non dotata di un'autonoma capacità di credito, la relazione di partecipazione di A e B è risultata determinante.

L'informativa è connessa alla necessità di evidenziare l'esistenza di una significativa distorsione della situazione economica e finanziaria delle due società.

Infatti, A ha concesso un credito con un alto profilo di rischio e tale credito non produce interessi a tassi di mercato.

Esempio numero 2

La società A vende prodotti alla società correlata B alle condizioni rappresentate nella tabella sotto riportata. La relazione fra A e B ha portato a un'alterazione delle normali condizioni economiche e a una distorsione sul risultato economico.


In nota integrativa è necessario descrivere l'operazione esplicitandone gli effetti sul conto economico.

È possibile prevedere anche un'altra situazione: vendita di merci a una correlata con pagamento non effettuato in tempi "normali".

	Operazione effettuata con B a condizioni non di mercato	Operazione (se) effettuata a condizioni di mercato
Ricavi di vendita	1.000	1.300
Costi complessivi	(1.200)	(1.200)
RO	(200)	100

Esempio numero 3

La seguente tabella riporta taluni casi ricorrenti che individuano (o meno) parti correlate con riferimento all'ambito di applicazione.




Legenda (esempio n. 3)

- Capogruppo A: società di capitali tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991.
- Controllate B e C: società di capitali controllate dalla capogruppo A ai sensi dell’art. 2359, n. 1, cod. civ.
- Collegate 1-5: società sottoposte a influenza notevole da parte dei detentori di partecipazioni indicati nel diagramma (DRSA, A, DRSA, Y, C).
- Joint venture Alfa: società consortile sottoposta al controllo congiunto di C.
- X: socio persona fisica che detiene una partecipazione di controllo nella società A.
- Y: stretto familiare del socio X.
- DRS A: dirigente con responsabilità strategiche nella Capogruppo A.
- DRS B: dirigente con responsabilità strategiche nella Controllata B.
- Controllata D: società di capitali controllata da DRSA ai sensi dell’art. 2359, n. 1, cod. civ.
- Controllata E: società di capitali controllata dal soggetto Y.


Esempio numero 4

Il sig. Rossi per lo Ias 24 rappresenta una parte correlata in Alfa s.p.a. in quanto persona fisica che detiene un’influenza notevole su Alfa.




Esempio numero 5

Il sig. Rossi e la sig.ra Rossi sono marito e moglie.
Il sig. Rossi è direttore generale di A.
B è una parte correlata di A (anche se la sig.ra Rossi detenesse una partecipazione significativa – per esempio, 25%).



Esempio numero 6

Il sig. Verdi e la sig.ra Verdi sono marito e moglie.
La situazione è la seguente:



Le due partecipazioni consentono un’influenza significativa.
A è parte correlata di B.

Esempio numero 7

Sono considerate parti correlate di un’entità i dirigenti con responsabilità strategiche (amministratori, *key managers*) nonché gli stretti familiari di tali soggetti.


Esempio numero 8

È da considerarsi parte correlata di una società qualunque persona fisica in grado di esercitare un’influenza significativa (per via di un rilevante potere di voto diretto o indiretto).

In tale casistica ricadono:

- le società nelle quali gli amministratori detengono quote partecipative di capitale;
- le società con le quali esse condividono dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il sig. Neri è parte correlata delle società A e B. Le società A e B (sottoposte al comune controllo del sig. Neri) sono tra loro parti correlate. Occorre pertanto in nota integrativa delle due società evidenziare la presenza di tali parti correlate e le eventuali operazioni poste in essere.



Esempi numero 9 e 10


Lo Ias 24 (par. 10) precisa che in merito all'individuazione di possibili parti correlate occorre valutare:

- la forma giuridica del rapporto sottostante;
- la sostanza della relazione (prevalenza della sostanza sulla forma).

Ne deriva, per esempio, che la presenza di amministratori o dirigenti comuni a due entità non determina necessariamente il sorgere di posizioni di natura correlata.


Esempio n. 9

Le due società non sono legate da rapporti di partecipazione, non intrattengono (e non hanno intrattenuto) rapporti commerciali e finanziari nel corso dell'esercizio e pertanto non sono parti correlate.




Esempio n. 10

A e B sono parti correlate.



Esempio numero 11

Entità a controllo congiunto (joint venture): normalmente non evidenzia il sorgere di una controparte correlata; occorre valutare caso per caso. I prodotti della società di assicurazioni Alfa sono venduti dalla banca (che percepisce una provvigione). La società di assicurazioni C e la banca B non sono da considerarsi necessariamente parti correlate.



Esempio numero 12

Non sono usualmente considerate parti correlate i finanziatori e gli enti pubblici. Può essere considerata parte correlata l'istituto di credito che finanzia un'impresa e il finanziamento rappresenta la quasi totalità dei finanziamenti ricevuti dall'impresa ed inoltre l'istituto di credito determina condizionanti limitazioni della politica commerciale, strategica e finanziaria dell'impresa.

Esempio numero 13

Non sono usualmente considerate parti correlate i singoli clienti, fornitori, franchisor, agenti, distributori anche se i rapporti sono caratterizzati da ingenti volumi di affari, purché:

- l'azienda possa agevolmente ed economicamente cambiare la controparte;
- il soggetto (cliente, fornitore ecc.) non riesca a determinare significativi condizionamenti gestionali.

La rappresentazione delle informazioni con le parti correlate

Dopo esserci soffermati su di un'ampia casistica in tema di operazioni con le parti correlate, qui di seguito vengono evidenziate le modalità informative in bilancio

Orbene se sono state effettuate operazioni con parti correlate, l'entità deve indicare la natura della relazione di parte correlata oltre a fornire informazioni sulle operazioni e sui saldi in essere, necessarie per una comprensione dei potenziali effetti di tale relazione sul bilancio (Ias 24, par.18).

In particolare, per ciascuna operazione intercorsa, occorrerà indicare in nota integrativa le seguenti informazioni:

- l'ammontare delle operazioni;
- il valore dei saldi di bilancio con specificazione delle condizioni di regolamento, dei termini contrattuali, dei corrispettivi da riconoscere al momento del regolamento, delle garanzie prestate e ricevute;
- gli accantonamenti per rischi legati a crediti di dubbia esigibilità relativi all'ammontare dei saldi di bilancio;
- la perdita su crediti verso parti correlate rilevata nell'esercizio e relativa a partite rivelatesi inesigibili o di dubbia esigibilità.

Le informazioni integrative devono essere indicate separatamente per ciascuna delle categorie di soggetti (controllante, controllate, collegate, joint venture, dirigenti eccetera):

Lo Ias 24 (par. 23) precisa inoltre: «Le informazioni integrative in cui si specifica che le operazioni con parti correlate sono state effettuate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni, sono fornite soltanto se tali condizioni possono essere comprovate».

L'evidenziazione dei rapporti con parti correlate è realizzabile con:

- esposizioni in forma tabellare;
- esposizioni in forma descrittiva.

In Italia, per le società quotate, il riferimento è alla delibera Consob 27 luglio 2006, n. 15519.

Tale delibera stabilisce:

- l'evidenziazione delle transazioni effettuate con parti correlate, qualora di importo significativo;
- l'indicazione delle posizioni di debito/credito verso parti correlate;
- le informazioni sull'incidenza che le operazioni o le posizioni in essere con parti correlate determinano sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Il par. 27 dello Ias 24 sottolinea come: «Nell'esercitare il proprio giudizio in merito al livello di dettaglio da indicare, in conformità alle disposizioni di cui al paragrafo 26(b), l'entità che redige il bilancio deve valutare quanto sia stretto il rapporto con la parte correlata e altri fattori importanti ai fini della determinazione del livello di significatività dell'operazione, quali, per esempio:

- a) la significatività in termini di dimensione;
- b) se sia stata effettuata a condizioni diverse da quelle di mercato;
- c) se sia al di fuori della normale operatività aziendale, quali l'acquisto o la vendita di attività aziendali;
- d) se è oggetto di informativa alle autorità di regolamentazione o vigilanza;
- e) se è comunicata all'alta dirigenza;
- f) se è soggetta all'approvazione degli azionisti».

*di Marco Confalonieri,
componente Commissione diritto societario
Odcec Milano*